

Pornotax. Un'imposta oscena

di Massimiliano Trovato

Signore e signori, la finanza creativa è tornata. Se un tempo le geniali intuizioni del ministro Tremonti prestavano il fianco ad accuse di scarso rigore, però, i suoi arzigogoli faranno ora invidia ai Visco ed ai Padoa Schioppa.

L'ultima trovata del professore valtellinese si annida nel decreto anticrisi licenziato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 novembre. Il famigerato articolo 31, noto ai più per l'innalzamento dell'IVA sulla tv satellitare a pagamento, introduce con un colpo di teatro la porno-tax, provvedimento più volte annunciato e mai realmente entrato in vigore.

La misura fu partorita nel 2002 dal deputato forzista Vittorio Emanuele Falsitta. Subito accantonata, venne in seguito riproposta da Daniela Santanchè e conquistò un posto nella legge finanziaria per il 2006,¹ non trovò, però, mai attuazione in virtù della mancata emanazione del richiesto regolamento attuativo. Viene oggi ripescata – con alcune innovazioni.

In primo luogo, interviene una non banale riformulazione del campo di applicazione del tributo, che nel 2006 includeva il materiale di incitamento alla violenza, ora stralciato. Il ministro Tremonti dovrebbe esplicitare le ragioni per preferire Jean-Claude Van Damme a Rocco Siffredi. In secondo luogo, vinte le barriere linguistiche poste dalla prosa futurista del legislatore,² si apprende che l'imposizione investe anche la quota di reddito imputabile alla trasmissione televisiva di contenuti pornografici – disposizione apparentemente ridondante, dacché essa non risultava esclusa nella precedente formulazione. Infine, fa la sua comparsa un ardito tentativo di definizione dell'essenza del porno, individuata nella presenza di «immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti».

Che cosa è pornografia?

È il caso di soffermarsi per un istante su questo titanico sforzo tassonomico. Il decreto parla di atti "espliciti", ma sorvola sull'identificazione del discrimine tra ciò che è lecito e ciò che non è lecito mostrare. Tinto Brass è sufficientemente esplicito? Probabilmente, lo è assai meno degli affreschi di Pompei. E come valutare il requisito della "non simulazione"? Senza addentrarci in discussioni

1 Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 466.

2 Si veda il riferimento «al reddito proporzionalmente corrispondente all'ammontare dei ricavi e dei compensi alla quota di ricavi derivanti dalla trasmissione di programmi televisivi del medesimo contenuto».

Massimiliano Trovato si occupa di teoria del diritto e di problemi giuridici connessi ai processi di liberalizzazione. È Fellow dell'Istituto Bruno Leoni.

filosofiche su cosa possa considerarsi non simulato in un'opera cinematografica, dobbiamo dedurre che qualche ispettore dell'Agenzia delle Entrate si aggirerà per i set per verificare che gli attori non indossino un cache-sex? Una previsione del genere avrebbe indotto rilevanti grattacapi nell'analisi di innumerevoli film d'autore – da *Ultimo tango a Parigi* a *Moulin rouge*, da *Il postino suona sempre due volte* ad *Eyes wide shut* –, i cui protagonisti sono persino stati talvolta accusati di qualche eccesso di zelo.³

Ancora, come interpretare la citazione (involontaria) di Nozick, che coniò l'espressione di atti (non sessuali ma) capitalistici tra adulti consenzienti? Sorvolando sulle eccezioni da codice penale, dovremmo forse dedurre che l'autoerotismo e la zoofilia restino esentasse? Sin troppo banale è, infine, rilevare le ambiguità del concetto di "atti sessuali", dopo che le «relazioni improprie» di Bill Clinton ne hanno cambiata per sempre la percezione. Da Kenneth Starr, il giudice mastino del caso Levinsky, la palla passa al ministro dei Beni Culturali, a cui è rimessa la dettagliata determinazione delle condotte tassabili. Per Sandro Bondi si prospettano diverse ore liete.

Il porno in Italia

Secondo il Quarto Rapporto sulla Pornografia curato da Roberta Tatafiore per l'Eurispes, il fatturato dell'industria dell'hard raggiungeva nel 2004 (ultimi dati disponibili) il consistente ammontare di 1.101 milioni di Euro. Un dato significativo, alla luce del fatto che in Italia vige tuttora una norma come l'articolo 528 del Codice Penale, che – autentico *unicum* negli ordinamenti europei – punisce la produzione, la detenzione ed il commercio di «scritti, disegni, immagini od altri atti osceni di qualsiasi specie».

La mancata soppressione di questo istituto a dir poco anacronistico ha costretto la giurisprudenza a realizzare le più ardite interpretazioni al fine di neutralizzarne il contenuto. Evidentemente, questa circostanza non elimina il paradosso della sottoposizione al fisco di un'attività penalmente sanzionata.

La quantificazione del gettito

La Relazione Tecnica che accompagna il Decreto prende le mosse dallo stesso Rapporto per stimare l'attuale consistenza del fenomeno e, conseguentemente, il gettito ricavabile dalla nuova tassa. Il risultato appare però grossolanamente impreciso.

In primo luogo, la cifra andrebbe depurata da quelle poste che l'Eurispes ha incluso nel calcolo, ma non rientrano nella previsione legislativa, a cominciare dall'oggettistica. In secondo luogo, l'ipotizzata crescita media del 5% annuo tra il 2014 ed il 2011 sembra una valutazione eccessivamente ottimistica, a fronte – ad esempio – del rallentamento generale dell'attività economica. Ancora, esagerata appare anche la previsione di una redditività del settore che si attesti al 40%. Infine, va soprattutto osservato che le previsioni di fatturato non considerano gli effetti dell'aumento dell'imposizione sulla produzione pornografica. Già oggi, quello del porno è un settore caratterizzato da alta mobilità dei fattori (ri)produttivi e da una dinamica concorrenza internazionale. A ciò si devono aggiungere l'influenza, difficilmente misurabile, dell'evasione e – soprattutto – il ruolo giocato da Internet e dall'evoluzione tecnologica che ha investito la fruizione dei servizi – impattando naturalmente l'elasticità (e la rigidità) della domanda.

3 Una recente pubblicazione che scandaglia il tema scabroso è l'articolo di Ali Catterall, "Real Sex in the Movies", <http://www.channel4.com/film/reviews/feature.jsp?id=124260>.

Per queste ragioni, le stime presentate dal Governo, e riassunte nelle due seguenti tabelle, appaiono grandemente sopravvalutate. I 716,3 milioni d'incasso preventivati da qui al 2012 saranno una cifra ben difficilmente raggiungibile.

TABELLA 1

	2008	2009	2010	2011
Fatturato	1338	1405	1475	1549
Reddito	535	562	590	620
Gettito	133,8	140,5	147,5	155

Fonte: Relazione Tecnica al d.l. 29 novembre 2008, n. 185; dati in milioni di Euro

Cassa	2009	2010	2011	2012
Saldo 2008	133,8			
Acconto 2009	120,2	-120,2		
Saldo 2009		140,5		
Acconto 2010		126,5	-126,5	
Saldo 2010			147,5	
Acconto 2011			132,8	-132,8
Saldo 2011				155
Acconto 2012				139,5
Totale	254	146,8	153,8	161,7

Fonte: Relazione Tecnica al d.l. 29 novembre 2008, n. 185; dati in milioni di Euro

Un intervento retroattivo?

Desta perplessità anche l'ambito temporale del provvedimento. È possibile affermare che la pornotax sia dotata di un'efficacia retroattiva, e violi pertanto un principio generale dell'ordinamento? La questione è complessa, in termini di fatto e di diritto. Innanzitutto, per l'ovvio rilievo che il Decreto recupera un istituto già in vigore, seppur mai attuato – come detto. In secondo luogo, un'ampia giurisprudenza nega rilevanza costituzionale al principio di non retroattività nel diritto tributario, che del resto non trova menzione esplicita nella Carta fondamentale – diversamente dal principio di non retroattività nel diritto penale, sancito dall'art. 25.

Il principio secondo cui la legge dispone unicamente per il futuro è affermato dall'art. 11 delle Disposizioni preliminari al Codice Civile, ed integra – oltre ad un elementare requisito di civiltà giuridica – un principio generale dell'ordinamento. È innegabile che l'applicazione dell'addizionale ai redditi maturati nel 2008 configuri un'odiosa violazione dell'affidamento delle parti. Quest'interpretazione appare, d'altro canto, suffragata dalle previsioni di gettito contenute nella Relazione Tecnica, che non sono limitate, come ipotizzabile, agli effetti dell'estensione dell'addizionale ai redditi da trasmissione televisiva⁴ – estensione per la quale, del resto, qualora la si consideri una genuina innovazione, resiste *a fortiori* la tesi della retroattività.

4 «Con riferimento all'addizionale sui redditi da materiale pornografico (comma 3), si osserva che la relazione tecnica sembra porre alla base della quantificazione degli effetti di maggior gettito ascritti alla norma non la sola estensione dell'addizionale ai ricavi da trasmissioni televisive, come previsto dal testo, ma l'applicazione della predetta addizionale all'intero fatturato da produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico.

Si rammenta che all'articolo 1, commi 466-467, della legge 266/2005 era già ascritto, a regime, un gettito di competenza a titolo di addizionale, riferito agli utili dell'intero settore dell'industria pornografica, pari a 183,5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Pur rilevando tale incoerenza, dal punto di vista metodologico, fra la previsione normativa in esame e la stima degli effetti finanziari riportata dalla RT, va tuttavia considerato che – come sopra ricordato

Un'imposta etica?

L'aspetto più preoccupante di questa vicenda, aldilà dei rilievi già segnalati, è l'utilizzo improprio della leva tributaria per indirizzare i comportamenti dei cittadini nella propria sfera privata. Motivo, del resto, neppure celato dai sostenitori della misura. Secondo il presidente dell'AIART Luca Borgomeo,⁵ ad esempio, la pornotax «è un utile strumento per scoraggiare la pornografia e mettere uno stop a questo malcostume che in Italia trova sempre nella tv un veicolo di diffusione». Borgomeo trascura, in primo luogo, che le trasmissioni pornografiche siano già vietate dal Testo unico della radiotelevisione,⁶ come riaffermato recentemente anche dall'AGCOM,⁷ e – residualmente – le modalità di utilizzo del telecomando.

Non dovrebbe essere necessario raccontare perché non spetta al governo – per usare nuovamente le parole di Borgomeo – «scoraggiare l'industria del porno [mettendo] dei paletti, quantomeno economici». Il che, ovviamente, non ha nulla a che vedere con i meriti o demeriti specifici della pornografia, ma piuttosto con la capacità delle persone di scegliere cosa sia meglio per loro senza il concorso del paternalismo di stato.

Può essere, però, utile veicolare le piene implicazioni della misura in discussione. È appena il caso di ricordare come pochi mesi fa le persone che hanno a cuore le sorti del mercato in questo paese si siano indignate – com'era sacrosanto fare! – per l'introduzione della cosiddetta Robin Tax, un'addizionale nell'ordine del 5,5% del reddito delle imprese colpite. Il prelievo addizionale di cui oggi si discute con riferimento all'industria pornografica è quasi il quintuplo e corrisponde ad un sostanziale raddoppio dell'imposizione – tanto sui redditi di società, altrimenti sottoposti ad un'aliquota del 27,5%, quanto su quelli personali dei soggetti coinvolti, per cui è ragionevole ipotizzare un'aliquota media sensibilmente inferiore al 30%. L'aliquota della pornotax è addirittura dodici volte superiore a quella ipotizzata per la scriteriata imposta sulla telefonia mobile, che proprio il prelievo sull'hard ha scalzato dalla lista delle priorità tremontiane.

Un inasprimento fiscale di tale consistenza e concentrato su un unico settore farebbe gridare allo scandalo in qualsiasi paese civile. Va ricordato che, sebbene l'evidenza su questo punto sia essenzialmente aneddotica, l'industria del porno nel nostro paese pare presentare un panorama molto frammentato, caratterizzato da aziende di dimensione contenuta e dall'assenza di stelle di prima grandezza anche tra gli artisti. Per le une e per gli altri, un tale aggravamento del prelievo sarebbe un colpo assai difficile da assorbire.

Inoltre, è lecito chiedersi quali saranno gli effettivi destinatari dell'imposta. L'ampia formulazione impiegata dal legislatore non permette di escludere tutte quelle professionalità che svolgano un ruolo non caratterizzante ma certo rilevante: operatori, tecnici audio e luci, doppiatori. Come ci si regolerà nei loro confronti? Forse i doppiatori verranno-

– il decreto del Presidente del Consiglio riferito alla norma originaria (art. 1, comma 466, della legge 266/2005) non risulta ancora essere stato emanato. Potrebbe pertanto non essere stata iscritta nei tendenziali di bilancio alcuna maggiore entrata derivante dalle misure contenute nella predetta legge. In tal caso, la base di calcolo assunta dalla relazione tecnica per la previsione degli effetti di gettito connessi all'attuazione della nuova disciplina potrebbe risultare sostanzialmente corretta. Sul punto appare necessario acquisire un chiarimento dal parte del Governo.»

(Così il Servizio Bilancio della Camera nella "Verifica delle quantificazioni" di cui all'url: <http://documenti.camera.it/leg16/dossier/testi/NV1972.htm>.)

5 Dichiarazione all'ASCA del 29 novembre 2008.

6 Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, art. 4, comma 1, lettera b) («salve le norme speciali per le trasmissioni ad accesso condizionato»).

7 Delibera n. 23/07/CSP.

no esentati per la parte in cui interpretino dialoghi e non mugolii? E che dire, poi, delle imprese responsabili per la pulizia del set o del corriere addetto alla distribuzione?

Sbaglierebbe, insomma, chi guardasse alla pornotax come ad un elemento pruriginoso, ma tutto sommato trascurabile, della discussione pubblica delle ultime settimane. Un simile accanimento su una parte della popolazione è un'odiosa manifestazione d'inciviltà tributaria ed arroganza del potere. C'è da augurarsi che, in sede di conversione del decreto, intervenga un profondo ripensamento, così da scongiurare quello che, per utilizzare una metafora pornocalcistica, appare lecito definire uno sconsiderato fallo da tergo.

IBL Focus

CHI SIAMO

L'Istituto Bruno Leoni (IBL), intitolato al grande giurista e filosofo torinese, nasce con l'ambizione di stimolare il dibattito pubblico, in Italia, promuovendo in modo puntuale e rigoroso un punto di vista autenticamente liberale. L'IBL intende studiare, promuovere e diffondere gli ideali del mercato, della proprietà privata, e della libertà di scambio. Attraverso la pubblicazione di libri (sia di taglio accademico, sia divulgativi), l'organizzazione di convegni, la diffusione di articoli sulla stampa nazionale e internazionale, l'elaborazione di brevi studi e briefing papers, l'IBL mira ad orientare il processo decisionale, ad informare al meglio la pubblica opinione, a crescere una nuova generazione di intellettuali e studiosi sensibili alle ragioni della libertà.

COSA VOGLIAMO

La nostra filosofia è conosciuta sotto molte etichette: "liberale", "liberista", "individualista", "libertaria". I nomi non contano. Ciò che importa è che a orientare la nostra azione è la fedeltà a quello che Lord Acton ha definito "il fine politico supremo": la libertà individuale. In un'epoca nella quale i nemici della libertà sembrano acquistare nuovo vigore, l'IBL vuole promuovere le ragioni della libertà attraverso studi e ricerche puntuali e rigorosi, ma al contempo scevri da ogni tecnicismo.